

LA SOCIETA' EUROPEA

Procedura di costituzione e struttura organizzativa

Di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Premessa. - 2. Normativa di riferimento. - 3. La società europea e la delega nazionale. - 4. Le procedure di costituzione della SE. - 4.1. *Premessa.* - 4.2. *La costituzione mediante fusione.* - 4.3. *La creazione di una holding.* - 4.4. *La creazione di una filiale comune.* - 4.5. *La trasformazione di società per azioni esistenti.* - 5. La struttura organizzativa della SE. - 5.1. *L'assemblea generale degli azionisti.* - 5.2. *Gli organi sistemi di amministrazione.* - 6. Lo statuto della SE. - 7. Operazioni straordinarie e trasferimento della società. - 8. Partecipazione dei lavoratori alla vita della SE.

TABELLA RIASSUNTIVA

1. Premessa

Dopo trenta anni dalla presentazione del primo progetto sulla Società Europea, il Consiglio dell'Unione Europea, l'8 ottobre 2001, ha finalmente approvato il Regolamento relativo allo statuto di tale società e ha adottato la Direttiva che completa il Regolamento per quel che riguarda la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori.

Le ragioni di un iter così lungo sono varie e complesse e dovute principalmente alle troppe differenze legislative esistenti tra gli Stati membri.

Nel lontano 1965 alla Commissione europea fu chiesto di studiare la possibilità di un modello unico di Società europea in conformità con alcuni principi fondamentali che trovano la loro origine nel Trattato istitutivo della CE: libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali, reciproco riconoscimento delle società, mantenimento della personalità giuridica anche in caso di trasferimento da un Paese all'altro, possibilità di fusione tra società soggette a legislazioni nazionali differenti.

E' necessario sottolineare che i provvedimenti approvati dal Consiglio UE sulla Società europea (designata con il nome latino "*Societas Europaea*" o "SE") sono di due tipi: uno, sotto forma di Regolamento (**Regolamento CE n. 2157/2001**), disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee e l'altro, sotto forma di Direttiva (**Direttiva 2001/86/CE**), stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa.

Il contenuto del Regolamento può essere così sintetizzato:

- 1) disposizioni generali (artt. 1 – 13): condizioni per l'accesso alla SE, fonti della disciplina, sede della SE, trasferimento della SE;
- 2) modalità di costituzione (artt. 14 – 37): sono previsti quattro diversi modi;

- 3) struttura della SE (artt. 38 – 60): disposizioni relative all'organo amministrativo, all'assemblea generale;
- 4) conti annuali e conto consolidati (artt. 61 e 62);
- 5) scioglimento, liquidazione, insolvenza e cessazione dei pagamenti (artt. 63 – 66);
- 6) Disposizioni transitorie (artt. 68 – 70).

Per il resto, la disciplina va ricostruita attraverso il rinvio, totale o parziale, alla disciplina applicabile ad una società per azioni dello Stato membro in cui la SE ha la propria sede legale.

L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di creare una Società Europea dotata di un proprio statuto giuridico, per permettere a società di Stati membri differenti di fondersi, di formare una holding o una filiale comune senza dover sottostare ai vincoli giuridici e pratici derivanti da quindici ordinamenti giuridici differenti.

2. Normativa di riferimento

- **Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, del 8 ottobre 2001**, relativo allo statuto della Società europea (SE) [Pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 294 del 10 novembre 2001].

- **Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, del 8 ottobre 2001**, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori [Pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 294 del 10 novembre 2001].

3. La Società europea e la delega nazionale

Le predette disposizioni comunitarie, che sono entrate in vigore l'8 ottobre 2004, creano un quadro giuridico uniforme a livello europeo che si affianca alle regole nazionali, offrendo alle imprese una vera e propria soluzione alternativa.

In altre parole, dalla data di entrata in vigore dei due provvedimenti comunitari, le imprese potranno scegliere se adottare lo schema europeo assoggettandosi alle specifiche regole e usufruendo delle connesse semplificazioni, ovvero rimanere legate ai modelli nazionali.

Per un'impresa che opera in differenti Stati membri si tratta chiaramente di una scelta quasi vincolata, in quanto, come vedremo, le regole approvate da Bruxelles consentono il superamento di diversi ostacoli giuridici che esistono attualmente. Si pensi, ad esempio, alle difficoltà che sorgono per la realizzazione di operazioni di fusione internazionale ovvero di trasferimento di una società da uno Stato all'altro.

La SE, come dispone l'articolo 9 dell'approvato regolamento, deve informarsi alle regole contenute in tale provvedimento comunitario.

Per le materie che non sono disciplinate dal Regolamento o per quelle che lo sono solo parzialmente, sarà invece applicata, in via subordinata, la legge nazionale. Ovviamente le regole nazionali adottate per recepire i principi comunitari relativi alla SE dovranno essere conformi ai suddetti principi.

Da questa norma si capisce lo stretto collegamento che legherà, in futuro, la legislazione nazionale e le regole comunitarie approvate sullo specifico tema

societario. In effetti, lo stesso articolo 1, comma 2, della delega afferma chiaramente che la riforma societaria nazionale deve essere realizzata nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria.

Questo preambolo della delega costituisce chiaramente un primo limite forte e impone al Governo quel coordinamento necessario tra le due regolamentazioni. La delega inoltre, a ben vedere, prevede delle regole che già si adattano ad alcuni principi previsti dalla disciplina della Società europea.

Vediamo ora in dettaglio la regolamentazione comunitaria della SE dettata dal Regolamento e dalla Direttiva.

4. Le procedure di costituzione della SE

4.1. Premessa

Le procedure di costituzione della SE sono disciplinate nel Regolamento, il quale prevede che la società si possa costituire:

- a) tramite fusione,**
- b) attraverso la creazione di una holding,**
- c) attraverso la creazione di una filiale comune,**
- d) per trasformazione di una SPA già esistente.**

Al termine di ciascun procedimento costitutivo la Società per azioni europea acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro che lo Stato in cui la SE ha sede normalmente ha istituito per le proprie società per azioni.

Non è pertanto previsto alcun Registro europeo e l'obbligo di pubblicità della iscrizione e della cancellazione viene adempito attraverso una comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Tutti i processi di costituzione, come vedremo, presuppongono la predisposizione da parte degli organi societari di un **dettagliato progetto**, secondo un procedimento che implica il coinvolgimento diretto dei lavoratori e dei creditori della società.

4.2. La costituzione mediante fusione

Le società per azioni, costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella CE, possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri differenti (art. 2, comma 1, Reg.).

La fusione può avvenire mediante incorporazione o mediante costituzione di una nuova società (art. 17, Reg.).

Gli organi di direzione/amministrazione delle società che si fondono redigono un **progetto di fusione** contenente almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione sociale e la sede delle società che si fondono, e quelle previste per la SE, oltre allo Statuto di quest'ultima;
- il rapporto di cambio delle azioni (ed eventualmente l'importo della compensazione) oltre all'indicazione delle modalità con cui verranno assegnate le azioni SE; indicando la data a decorrere dalla quale esse

daranno diritto alla partecipazione agli utili (nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto) ;

- la data a partire da quando le operazioni delle società che si fondono si considereranno contabilmente compiute per conto della SE;
- i diritti accordati dalla SE ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni, ovvero le misure proposte nei loro confronti;
- tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che si fondono;
- le informazioni circa le procedure di coinvolgimento dei lavoratori, come disciplinate dalla direttiva n. 2001/86/CE (art. 20, Reg.).

Il progetto di fusione **sottoposto al vaglio dell'assemblea generale** di ciascuna delle società che si fondono, per l'approvazione.

Le assemblee generali di ciascuna delle società possono riservarsi di subordinare l'iscrizione della SE, all'esplicita ratifica della stessa SE delle modalità che disciplinano il coinvolgimento dei lavoratori a norma della direttiva n. 2001/86/CE al processo formativo della Società europea (art. 23, comma 2, Reg.).

Sulla procedura di fusione viene effettuato un **duplice controllo di legittimità**, a livello sia degli Stati membri cui appartengono le società che partecipano alla fusione, sia dello Stato membro della futura sede della SE.

In particolare, in ciascuno Stato membro interessato è previsto il rilascio, da parte di un organo giurisdizionale, di un notaio o altra autorità competente di un certificato attestante in modo concludente l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla fusione il quale, entro 6 mesi dal rilascio dovrà essere trasmesso congiuntamente al progetto di fusione approvato da ciascuna società che partecipa alla fusione all'organo giurisdizionale, al notaio ovvero ad altra autorità competente dello Stato membro in cui la SE avrà sede, per un analogo controllo di legittimità (artt. 25 e 26, Reg.)

Espletate tutte le formalità di cui sopra, la SE potrà ottenere **l'iscrizione nel Registro delle imprese** dello Stato membro in cui essa avrà la propria sede e, da tale data, la SE potrà dirsi costituita, e la fusione produttiva degli effetti di cui all'art. 29 del regolamento (art. 27, Reg.).

4.3. La creazione di una holding

La costituzione di una SE mediante la creazione di una holding può essere promossa sia da una società per azioni che da una società a responsabilità limitata, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede e l'amministrazione centrale nella Comunità europea, purchè:

- a) almeno due di esse siano soggette alla legge di Stati membri differenti, *oppure*
- b) abbiano, da almeno due anni, una affiliata soggetta alla legge di un altro Stato o una succursale situata in un altro Stato (art. 2, comma 2, Reg.).

Gli organi di direzione o di amministrazione delle società promotrici dell'operazione di costituzione della SE, redigono negli stessi termini un **progetto**, comprensivo tra l'altro di una **relazione** che chiarisce e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della costituzione, indicando quali siano le

conseguenze derivanti dall'adozione della forma di SE per gli azionisti e per i lavoratori (art. 32, comma 2, Reg.).

Uno o più esperti indipendenti dalle società promotrici, designati o riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende ciascuna società secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione della Direttiva n. 78/855/CEE, esaminano il progetto di costituzione, e redigono una **relazione scritta** destinata agli azionisti di ciascuna società (art. 32, comma 4, Reg.).

Il progetto di costituzione della SE è sottoposto all'assemblea generale di ciascuna delle società promotrici, per **l'approvazione**. Ciascuna società potrà riservarsi di subordinare l'iscrizione della SE, all'esplicita ratifica da parte della stessa SE delle modalità che disciplinano il coinvolgimento dei lavoratori a norma della Direttiva n. 2001/86/CE al processo formativo della SE (art. 32, comma 6, Reg.).

Gli azionisti o portatori di quote delle società promotrici dell'operazione dispongono di un termine di tre mesi per comunicare alle società promotrici l'intenzione di conferire le loro azioni o quote ai fini della costituzione della SE. Tale periodo prende avvio a decorrere dalla data in cui la costituzione della SE è stata determinata in via definitiva conformemente all'art. 32 del Regolamento (art. 33, comma 1, Reg.).

La SE potrà essere **iscritta nel Registro delle imprese** solo a seguito dell'avvenuto compimento delle formalità di cui sopra e solo se inoltre, nei termini di cui al regolamento, gli azionisti o portatori di quote delle società promotrici dell'operazione avranno provveduto a conferire la percentuale minima di azioni o quote di ciascuna società, fissata conformemente al progetto di costituzione, ricevendo in cambio le azioni della SE (art. 33, comma 4, Reg.).

4.4. La creazione di una filiale comune

Le società per azioni e le società a responsabilità limitata, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella CE, possono costituire, sottoscrivendone le azioni, una SE affiliata se almeno due di esse:

- c) sono soggette alla legge di Stati membri differenti, *oppure*
- d) hanno, da almeno due anni, una affiliata soggetta alla legge di un altro Stato o una succursale situata in un altro Stato (art. 2, comma 3, Reg.).

4.5. La trasformazione di società per azioni esistenti

Una società per azioni che opera secondo le leggi di uno Stato membro e ha la sede e l'amministrazione centrale nella CE, può trasformarsi in una SE purché abbia da almeno due anni una affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro (art. 2, comma 4, Reg.), senza che ciò comporti né il suo scioglimento, né la costituzione di una nuova persona giuridica (art. 37, Reg.).

L'organo di direzione o di amministrazione della società per azioni che intende trasformarsi in SE redige un **progetto di trasformazione** e un **relazione**

chiarificatrice degli aspetti economico giuridici dell'operazione indicando le conseguenze derivanti dall'adozione della SE per gli azionisti e per i lavoratori (art. 37, comma 4, Reg.).

Uno o più esperti indipendenti designati o riconosciuti secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione dell'art. 10 della Direttiva n. 78/855/CEE da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende la società che si trasforma in SE, attestano, in conformità della Direttiva n. 771/91/CE, che la società dispone di attivi netti corrispondenti almeno al capitale per le riserve che non devono essere distribuite, ai sensi di legge o di Statuto (art. 32, comma 6, Reg.).

L'assemblea generale della società che intende trasformarsi, **approva il progetto di trasformazione** e lo Statuto della SE, con decisione presa alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali conformi all'art. 7 della Direttiva n. 78/855/CEE. Gli Stati membri possono subordinare la trasformazione al voto favorevole della maggioranza qualificata o all'unanimità dei membri dell'organo della società da trasformare presso cui è organizzata la partecipazione dei lavoratori (art. 32, comma 7, Reg.).

A conclusione ricordiamo che, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 5 del Regolamento, uno Stato membro può prevedere che una società la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno della CE possa partecipare alla costituzione di una SE, a condizione che essa:

- a) sia costituita in base alla legge di uno Stato membro,
- b) abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e
- c) presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro.

5. La struttura organizzativa della SE

I poteri della SE sono ripartiti nel suo ambito tra:

- a) **un'assemblea generale degli azionisti** e
- b) un **organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza** (sistema dualistico) o un **organo di amministrazione** (sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto.

5.1. L'assemblea generale degli azionisti

L'assemblea generale costituisce il fulcro su cui si muove l'intera SE e a questo organo societario spettano i compiti più delicati per la costituzione e la vita della società stessa.

Il regolamento comunitario, rinviando su questa materia per lo più alle normative nazionali, specifica solo alcuni principi di base, quali:

- a) i meccanismi di convocazione: da chi e come può essere convocata,
- b) il calendario minimo delle riunioni annuali: una volta all'anno,
- c) le modalità per l'assunzione delle decisioni: a maggioranza.

Su questi aspetti, dunque, il Legislatore nazionale avrà carta bianca, in quanto le regole comunitarie non disciplinano affatto la materia.

5.2. Gli organi di amministrazione

Per quanto concerne invece gli **organi di amministrazione** della SE, è lasciata alle società fondatrici la possibilità di scegliere tra:

- a) **un sistema dualistico**, che prevede un *organo di direzione* ed un *organo di vigilanza*. I componenti dell'organo di vigilanza sono nominati dall'assemblea generale, e non possono, se non in casi eccezionali, far parte dell'organo di direzione. Questo stesso organo, che ha il compito di esercitare il controllo della gestione assicurata dall'organo di direzione, a sua volta nomina (e revoca) direttamente i membri dell'organo di direzione, il quale ultimo gestisce direttamente, sotto la propria responsabilità, la SE;
- b) **un sistema monistico**, che prevede *un solo organo di amministrazione* nominato dall'assemblea generale e che ha la responsabilità della gestione della SE. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo una periodicità stabilita dallo Statuto, per deliberare sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione; ciascun membro dell'organo di amministrazione potendo prendere conoscenza di qualsiasi informazione comunicata da tale organo.

Il regolamento, agli articoli dal 46 al 51, detta norme comuni ad entrambi i sistemi, stabilendo quanto segue:

- a) **I membri degli organi della SE:**
 - sono designati per un periodo stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni (art. 46, comma 1, Reg.);
 - siano responsabili secondo le disposizioni dello Stato membro in cui ha sede la SE applicabili alle società per azioni, dei danni subiti dalla SE a seguito dell'inosservanza da parte loro degli obblighi legali, statutari o altri inerenti alle loro funzioni;
 - siano tenuti a non divulgare, nemmeno dopo la cessazione delle loro funzioni, le informazioni in loro possesso riguardanti la SE, la cui rivelazione a terzi potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi della società, salvo i casi in cui la divulgazione si renda necessaria in base alla legge nazionale applicabile alle società per azioni, ovvero nel pubblico interesse.
- b) **L'assemblea generale:**
 - delibera sulle materie per le quali è attribuita una competenza specifica dal presente Regolamento e dalle disposizioni di legge dello Stato in cui la SE ha la sede sociale;
 - delibera sulle materie per le quali all'assemblea generale di una società per azioni soggetta al diritto dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale è attribuita una competenza dalla legge di tale Stato membro o dallo statuto a norma della stessa legge;
 - si riunisce almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - può essere convocata da uno o più azionisti che dispongano congiuntamente di azioni pari al 10% del capitale sottoscritto.
- c) **I quorum deliberativi e consultivi** degli organi della SE, ove non diversamente disposto dallo Statuto siano i seguenti:

- **quorum consultivo:** almeno la metà dei membri deve essere presente o rappresentata;
- **quorum deliberativo:** le decisioni vanno prese a maggioranza dei membri presenti o rappresentati; eccetto il caso in cui sia prevista la partecipazione dei lavoratori conformemente alla direttiva n. 2001/86/CE, caso in cui uno Stato membro può prevedere, in deroga, che i *quorum* dell'organo di vigilanza siano soggetti alle norme applicabili, alle medesime condizioni, alle società per azioni che dipendono dalla giurisdizione dello Stato membro interessato.

6. Lo statuto della Società europea

6.1. Norme applicabili e denominazione

La Società europea potrà essere costituita **esclusivamente sotto forma di società per azioni**, con attribuzione della personalità giuridica, e avrà nella sua denominazione l'indicazione espressa del suffisso alfabetico "SE".

Le società o altre entità giuridiche registrate in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del Regolamento in questione, nella cui denominazione sociale figurino la sigla "SE" non sono tenute a modificare la loro denominazione sociale (art. 11, comma 3, Reg.).

6.2. Il capitale sociale

La SE deve avere un **capitale sottoscritto di almeno 120.000 euro**.

Questo limite, come afferma espressamente anche lo stesso legislatore comunitario, costituisce un limite minimo, per cui ogni Stato membro potrà imporre o il suddetto limite o limiti più alti (art.4, Reg.).

6.3. La sede statutaria

La SE deve avere la sede statutaria **all'interno della CE**, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale (art. 7, Reg.).

La sede sociale può essere trasferita in un altro Stato membro, senza che il trasferimento dia luogo allo scioglimento o alla costituzione di una nuova persona giuridica.

6.4. Il bilancio d'esercizio

Per il **bilancio** annuale semplice o consolidato, la SE segue le regole già previste a livello dell'Unione europea da più di una direttiva comunitaria (si veda la n. 78/660/CEE, la n. 83/349/CEE e la n. 86/635/CEE).

Non vengono pertanto dettate regole specifiche.

6.5. Registrazione, iscrizione e regime pubblicitario

Ogni SE è soggetta all'obbligo di iscrizione, nello Stato membro della sede, in un registro designato dalla legge di tale Stato (art. 12, comma 1, Reg.).

Gli atti e le indicazioni riguardanti la SE soggetti all'obbligo di pubblicità in base al Regolamento in questione sono pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale conformemente alla Direttiva n. 68/151/CEE.

L'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una SE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, dopo l'adempimento dell'obbligo di pubblicità di cui sopra.

7. Operazioni straordinarie e trasferimento della società

Il regolamento dedica molte disposizioni per definire esattamente le norme per realizzare operazioni di fusione, trasformazione e trasferimento della SE.

Tutti questi processi richiedono la preparazione, da parte degli organi societari, di un dettagliato **progetto** e prevedono un coinvolgimento diretto dei lavoratori e dei creditori della società stessa.

Un aspetto particolare da evidenziare è che viene garantita una maggiore flessibilità per realizzare i trasferimenti della sede societaria da uno Stato membro all'altro, consentendo, di fatto, la sopravvivenza della società e il diretto riconoscimento nel nuovo Stato dello statuto interno.

In particolare, l'articolo 8 del Regolamento prevede che l'organo di direzione o di amministrazione debba predisporre un **progetto di trasferimento** che deve essere reso noto attraverso un'ideale pubblicità. Detta pubblicità deve riportare, sia in riferimento alla sede attuale che alla nuova sede prevista:

- la sede statutaria;
- lo statuto;
- le conseguenze del trasferimento;
- il calendario previsto;
- i diritti garantiti agli azionisti e ai creditori.

L'organo di direzione o di amministrazione deve, inoltre, redigere una **relazione** nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento e sono spiegate le sue conseguenze per gli azionisti, per i creditori e per i lavoratori.

Il trasferimento deve essere deliberato dall'assemblea generale e il progetto di trasferimento deve essere reso noto ai creditori e agli azionisti almeno un mese prima della predetta assemblea.

Nello Stato in cui è situata la sede statutaria della Se, un tribunale o un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato che attesta che sono state osservate tutte le regole previste dal regolamento in questione.

Dopo aver adempiuto a tutte le formalità, la società viene iscritta nel nuovo Stato; quest'ultimo notifica allo Stato in cui vi era la precedente sede la nuova immatricolazione e solo allora avviene la cancellazione dal precedente registro. La nuova immatricolazione e la cancellazione dal vecchio registro sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e da allora il trasferimento può essere opposto ai terzi.

8. Partecipazione dei lavoratori alla vita della SE

Le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono state oggetto della Direttiva n. 2001/86/CE del Consiglio dell' 8 ottobre 2001, che contempla lo statuto della SE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Queste disposizioni costituiscono un completamento indissociabile del Regolamento e devono poter essere applicate contemporaneamente.

E' necessario ribadire che con la Direttiva si è voluto ribadire un punto fermo tra gli obiettivi della Comunità: quello di favorire e promuovere la compartecipazione dei lavoratori nelle imprese.

Quando gli organi sociali di direzione e di amministrazione delle società che partecipano alla costituzione di una Società europea decidono la creazione della SE, devono adottare delle specifiche misure affinché sia rispettata la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali di costituzione della società stessa. A questo fine, devono intavolare con i lavoratori una vera e propria negoziazione.

La negoziazione si sviluppa tra gli organi di direzione e di amministrazione delle società partecipanti e un gruppo speciale di lavoratori, eletti o nominati direttamente all'interno delle singole strutture nazionali.

Gli Stati membri fissano le regole per la nomina dei lavoratori e possono prevedere che tra questi siano presenti soggetti appartenenti a organizzazioni sindacali.

La trattativa si conclude con la redazione di un accordo scritto che determina, in dettaglio, le regole di partecipazione dei lavoratori alla costituzione e alla vita della SE.

L'accordo deve fissare:

- il campo di applicazione dell'accordo stesso;
- la composizione, il numero dei membri e la ripartizione delle sedi dell'organo di rappresentanza;
- le attribuzioni e le procedure previste per l'informazione e per la consultazione dell'organo di rappresentanza;
- la frequenza delle riunioni;
- le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza;
- la data di entrata in vigore dell'accordo.

TABELLA RIASSUNTIVA

| | |
|---------------------------------|--|
| I termini della riforma | <ul style="list-style-type: none"> • L'attuazione della riforma deve avvenire entro il 2004, • Il regolamento e la direttiva sono due provvedimenti inscindibili, • Una Società europea (SE) non può essere costituita e iscritta nei registri nazionali se non ha preventivamente adottato l'accordo sulla partecipazione dei lavoratori. |
| La costituzione | <ul style="list-style-type: none"> • Società per azioni. • Dotata di personalità giuridica, • Nella denominazione sociale deve comparire l'indicazione Società europea (SE), • Capitale minimo sottoscritto 120.000 euro, • Immatricolazione e cancellazione sono atti soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, • La sede sociale della Se deve essere situata all'interno della UE. |
| Le regole applicabili | <ul style="list-style-type: none"> • Il regime della SE è opzionale e alternativo a quello nazionale, • In riferimento a tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento si applicano le regole nazionali in cui la SE ha la sede sociale. |
| La struttura | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea generale degli azionisti, • Un organo di controllo e un organo di direzione (modello dualista), • Un organo di amministrazione (modello monista). |
| Il trasferimento di sede | <ul style="list-style-type: none"> • Progetto di trasferimento, • Convocazione dell'assemblea generale, • Un mese prima dell'assemblea generale: informazione del contenuto del progetto di fusione ad azionisti e creditori, • Decisione dell'assemblea generale, • Iscrizione nel nuovo Stato e notifica allo Stato in cui, in precedenza, era la sede della società, • Cancellazione della precedente iscrizione, • Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'immatricolazione e della cancellazione. |

| | |
|---|--|
| La partecipazione dei lavoratori | <ul style="list-style-type: none">• <i>In fase di costituzione</i>: creazione di un gruppo speciale di negoziazione;• <i>In fase di funzionamento</i>: previsione di un organo di rappresentanza per la partecipazione diretta dei lavoratori alla vita della Se. |
| Le materie non disciplinate | <ul style="list-style-type: none">• Concorrenza,• Diritto della proprietà intellettuale,• Diritto fallimentare,• Diritto internazionale privato,• Fiscalità,• Regole per la formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. |